



Comune di Budoia

Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 96 Del 08/02/2018

Servizio LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI i Decreti del Sindaco n. 29 del 16.1.2018 e n. 189 del 5.3.2017 con i quali sono state attribuite la titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO che il programma triennale dei LAVORI PUBBLICI 2017/2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. n. 14 del 20.03.2017 - (I.E.) prevede per l'anno in corso un intervento di MANUTENZIONE STRADE dove fra l'altro è previsto il completamento dell'asfaltatura di via Julia ;

VISTI gli artt. 107 e 109 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000;

VISTO l' art. 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Riduzione della spesa per l' acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure" il quale tra l'altro prevede (comma 3) che le amministrazioni pubbliche sono obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all' art. 26 della L. 488/1999 stipulate da Consip Spa o dalle altre Centrali di Committenza Regionali costituite ai sensi dell' art. 1, co. 455, della Legge 296/2006 e che possono procedere qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di detta convenzione;

VISTO il comma 3-bis del D. Lgs 12.4.2006, n. 163 che cita: "I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207."

DATO ATTO che al fine di dare attuazione a detto programma, risulta opportuno predisporre la gara per garantire tale attuazione ;

RICHIAMATA la circolare Prot. n. 0016394/P del 25.05.2016 della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “. Direttive vincolanti adottate dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 07.08.2015. Prime indicazioni operative – art. 24 L.R. 13/2014 e art. 29 comma 3 decreto legislativo 50/2016;

VISTO che l’importo dei lavori presuntivamente calcolato ammonta ad €.8.700,00 comprendente anche €.250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al punto 2.1 “*Procedure di aggiudicazione*”, la circolare prevede la possibilità dell’affidamento diretto, rispettando il principio di rotazione allorquando alla medesima impresa vengano affidati lavori, con questa procedura, per un importo, nel corso dell’anno solare, non superiore a €.40.000,00;

DATO ATTO quindi che l’importo a base d’asta è inferiore alla soglia di €.40.000,00 prevista dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016], di cui €.8.450,00 (I.V.A. esclusa) quale importo dei lavori posto a base di affidamento (da assoggettare a ribasso) ed €. 250,00 (I.V.A. esclusa) quale importo relativo agli oneri di sicurezza da interferenze (da non assoggettare a ribasso) di cui all’Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: il suddetto importo complessivo dei lavori in appalto di €. 8.700,00 (I.V.A. esclusa) ha rilevanza ai fini dell’individuazione delle norme del D.Lgs. n. 50/2016 applicabili alla procedura di scelta del contraente che questa amministrazione aggiudicatrice intende individuare con la presente determinazione a contrattare ;

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento dell’appalto di sola esecuzione dei lavori pubblici in parola, per la conseguente stipula del relativo contratto e per l’esecuzione dei lavori stessi (la procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l’importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente acquisire lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016);

SOTTOLINEATO che questa Amm.ne intende affidare l’appalto della sola esecuzione dei lavori in oggetto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 59, comma 1, 3° e 4° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che per l’affidamento del contratto d’appalto di sola esecuzione dei lavori in oggetto trovano applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme attuative al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217

(articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici);

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5, i quali testualmente dispongono:

«Art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

[...]

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 2;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

- a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
- b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

[...];

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 40.000,00 (I.V.A. esclusa), per l'affidamento del relativo contratto possono trovare applicazione le disposizioni relative ai "Contratti sotto soglia UE" contenute nell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nella lettera a), che testualmente prevedono (le motivazioni che permettono l'affidamento diretto del contratto ad un singolo operatore individuato dalla stazione appaltante vengono nel seguito elencate):

«Art. 36 (Contratti sotto soglia)

[...]

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;

[...];

VISTO ancora l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che al comma 14 dispone testualmente:

«Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento)

[...]

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.»;

DATO ATTO che in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli artt. 59 e 95 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, con la presente determinazione a contrattare devono essere definiti gli elementi essenziali del contratto da stipulare con l'operatore economico aggiudicatario (il fine che si intende perseguire con il contratto d'appalto, l'oggetto del contratto, la forma prevista per la stipula del contratto), i criteri di selezione della migliore offerta al fine di poter affidare l'appalto dei lavori pubblici in oggetto, nonché indicare la procedura che si intende seguire, nel rispetto del citato D.Lgs. n. 50/2016, per individuare l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto (scegliendo fra la procedura aperta o ristretta previa pubblicazione di un bando di gara, negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito rivolto ad un numero adeguato di imprese individuate sulla base di indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici già costituiti per tipologie e caratteristiche di lavorazioni omogenee, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti) e, infine, stabilire quale debba essere il criterio di aggiudicazione dell'appalto [se secondo il "minor prezzo" (disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) essendo ammesso nell'appalto in oggetto trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia di €. 1.000.000,00 ovvero, se secondo "offerta economicamente più vantaggiosa" (disciplinato dall'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) da individuare sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ovvero sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, in conformità all'art. 96 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016];

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all'appalto in oggetto in quanto, come già detto, l'importo complessivo dei lavori in appalto, I.V.A. esclusa, è inferiore alla soglia di €. 40.000,00) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché i lavori possano essere affidati direttamente ad un operatore economico in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori stessi, da individuare da questa

amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei principi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da giustificare l'affidamento diretto del relativo contratto: urgenza sotto l'aspetto finanziario di eseguire i lavori, economicità e tempestività della procedura di affidamento diretto;

RITENUTO inoltre che, non essendo caratterizzato l'appalto in oggetto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, anche a garanzia del rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 [con prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di : offerta a "ribasso unico percentuale" sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di affidamento [da indicare qualora si tratti di contratto con corrispettivo "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del D.Lgs. n. 50/2016] - [da indicare qualora il "minor prezzo" non debba essere determinato in base ad un "ribasso unico percentuale" applicabile indistintamente a tutti i prezzi unitari di progetto posti a base di affidamento ma in base all'indicazione di ogni singolo prezzo unitario da parte della Ditta: la previgente normativa disponeva l'obbligo di utilizzare questa modalità qualora il corrispettivo contrattuale fosse "parte a corpo e parte a misura" e la facoltà di poterlo utilizzare qualora il corrispettivo contrattuale fosse "a corpo" o "a misura" (si veda l'abrogato art. 82, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, del D.Lgs. n. 163/2016 e l'art. 119 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207)], in considerazione che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo, oltre al fatto che sussistono le suddette motivazioni che fanno ritenere applicabile tale criterio di aggiudicazione dell'appalto al "minor prezzo" per il rispetto del comma 5 dello stesso art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO, pertanto, che, in relazione a quanto prescritto dall'art. 95, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 [secondo il quale la stazione appaltante deve scegliere tra i due criteri di individuazione della migliore offerta ivi previsti (criterio del "minor prezzo" ovvero criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa") quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e all'importo massimo dei lavori di €. 1.000.000,00 da non superare qualora si intendesse utilizzare il criterio del "minor prezzo", nonché in relazione alle caratteristiche del progetto esecutivo dei lavori in oggetto (il quale è idoneamente definito nei particolari costruttivi e nelle soluzioni progettuali più idonee per il soddisfacimento dei bisogni della collettività a cui l'opera pubblica da appaltare è funzionale)], questa stazione appaltante ritiene, per le ragioni espresse nel precedente periodo, che non vi siano i presupposti e le motivazioni tecnico-giuridiche per scegliere di aggiudicare l'appalto mediante il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

POSTO, di conseguenza, che il criterio di individuazione della migliore offerta che questa stazione appaltante intende applicare nella procedura di affidamento dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto è quello secondo il criterio del "minor prezzo", disciplinato dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO pertanto, ricorrendo i presupposti giuridici e motivazionali sopra esposti, di poter aggiudicare il contratto dei lavori in oggetto mediante affidamento diretto ad un operatore economico presente sul mercato che sia in possesso di idonea qualifica e dei requisiti soggettivi prescritti dal D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori stessi, da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice (dal RUP) nel rispetto dei principi generali sopra indicati, in applicazione della procedura di affidamento diretto ammessa dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, il quale dovrà presentare la propria migliore offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto dichiarando il prezzo contrattuale proposto mediante la presentazione di : offerta a "ribasso unico percentuale" sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di affidamento [da indicare qualora si tratti di contratto con corrispettivo "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeee), del D.Lgs. n. 50/2016] ;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/2010, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori pubblici è stato attribuito il Codice Identificativo Gara (CIG) n. **ZA222336F5** e la ditta affidataria dei lavori stessi dovrà fornire a questa stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;

DATO ATTO che la strada da riasfaltare risulta Via Julia, il tratto da viale della Stazione fino a Via Cialata, dove la ditta HYDROGEA Spa che gestisce il servizio idrico integrato del Comune di Budoia ha da poco realizzato una condotta fognaria con apposito appalto affidato alla ditta AVIANESE ASFALTI Srl di Aviano, appalto dove fra l'altro prevede che la stessa ditta deve realizzare il nuovo tappeto di usura sui tratti di strada danneggiati (circa 2/3) ;

VISTA la nota del direttore dei Lavori ing. Daniele Odorico dove calcola che la superficie di strada da riasfaltare a carico di HydroGea Spa (Avianese Asfalti Srl) è di circa mq. 1.750,00 mentre la differenza di mq. 750,00 risulterebbe a carico del Comune di Budoia ;

RILEVATO che il RUP ha individuato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento fra i diversi operatori economici, nonché nel rispetto del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28.11.2007, una ditta del settore, alle quali, con nota (pec) verrà invitata a presentare la propria miglior offerta economica per l'esecuzione dei lavori in parola e che (in allegato all'offerta economica, nel seguito indicata), mediante il proprio legale rappresentante dovranno attestare con "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e, quindi, sotto la propria responsabilità penale ed amministrativa), di essere in possesso di idonea qualifica ad assumere e realizzare in proprio le lavorazioni in appalto, sia in relazione ai cd. "requisiti di ordine generale" (requisiti di capacità giuridica a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), sia in relazione ai cd. "requisiti di idoneità professionale" [requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrabili con l'iscrizione (indicare l'ipotesi che ricorre): nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente e sia in relazione ai cd. "requisiti di ordine speciale" [requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ad assumere e realizzare in proprio i lavori in appalto in funzione dell'importo complessivo dei lavori stessi ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dimostrabili, in ragione della normativa transitoria di cui al

combinato disposto dello stesso art. 83, comma 2, ultimo periodo e dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della Parte II, Titolo III "Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori" (articoli da 60 a 96), nonché secondo gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n. 207/2010];

DATO ATTO che il RUP ha già effettuato, nei confronti della ditta individuate, la verifica formale e sostanziale dei suindicati "requisiti di ordine generale", dei "requisiti di idoneità professionale" e dei "requisiti di ordine speciale" che dovranno essere dichiarati dal legale rappresentante delle Ditte stesse (necessari per poter stipulare il relativo contratto d'appalto) in attuazione di quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6 e 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, dalla quale è stato confermato che è possibile aggiudicare i lavori in oggetto a favore dei suddetti operatori economici;

VISTO il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le ulteriori norme attuative di detto Codice al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, dagli artt. 216 e 217: articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif. ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici;

VISTO il «Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in corso;

VISTO il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 28.11.2007;

DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio interessato all'appalto dei lavori pubblici in oggetto, ha la dovuta competenza ad assumere il presente atto:

D E T E R M I N A

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) **DI AFFIDARE** In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel seguente prospetto si indicano gli elementi e le procedure applicate per l'affidamento del contratto d'appalto dei lavori in oggetto, mediante invio di apposito invito alla ditta individuata,

OGGETTO DEL CONTRATTO	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	L'oggetto del contratto d'appalto è la sola esecuzione dei lavori di LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA JULIA E VIA PANIZZUT
FINE DA PERSEGUIRE	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a	Il fine che il contratto d'appalto intende perseguire è quello di METTERE IN SICUREZZA LA SUDETTA STRADA in particolare per quanto riguarda il deflusso delle acque meteoriche, i pedoni e conseguentemente anche per la circolazione stradale
FORMA DEL CONTRATTO	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 14 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	La forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, è quella mediante SCRITTURA PRIVATA sottoscritta dalle parti con apposizione di firma elettronica ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 82/2005, autenticata o meno dal Segretario dell'Ente ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005 (trattandosi di appalto di importo non superiore ad €. 40.000,00 I.V.A. esclusa, affidato mediante procedura negoziata diretta).
CLAUSOLE CONTRATTUALI ESSENZIALI	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2 T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA JULIA E VIA PANIZZUT
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 36, c.2, lettera a)	I lavori verranno affidati, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, trattandosi di appalto di lavori pubblici con un importo complessivo in appalto inferiore ad €.40.000,00 (I.V.A. esclusa), mediante l'individuazione della ditte, fra le tre individuate, che presenterà la migliore offerta economica
CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA	D.Lgs. n. 50/2016 Art. 95 c. 4	La selezione della migliore offerta è stata effettuata secondo il criterio del "minor prezzo" rispetto all'importo complessivo dei lavori in appalto fissato in €. 8.700,00 (I.V.A. esclusa e compreso €. 250,00 per oneri di sicurezza non

		soggetti a ribasso d'asta), in applicazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la presentazione di offerta a "ribasso unico percentuale" sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di affidamento (da indicare qualora si tratti di contratto con corrispettivo "a misura")
--	--	--

3) **DI APPROVARE**, il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi €. 11.000,00:

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2018	€. 11.000,00
TOTALE	€. 11.000,00

4) **DI PRECISARE** che la copertura finanziaria della spesa relativa all'obbligazione giuridica passiva è finanziata con fondi investimenti;

5) **DI DARE ATTO** che per l'intervento sono stati assunti i seguenti codici :

- **CIG ZA222336F5 ;**
- **CUP C77H18000100005 ;**

Inoltre, con la firma del presente atto il sottoscritto responsabile dichiara di aver auto-valutato l' assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1 comma 41, della l. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vanni Quaia

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: QUAIA VANNI

CODICE FISCALE: QUAVNN57H25H657V

DATA FIRMA: 08/02/2018 12:31:16

IMPRONTA: 2301754BFFF64D679EE74DCDDDB3BE004A060FA2A1F11E957DE7D8E96A1EFB92
4A060FA2A1F11E957DE7D8E96A1EFB92A049685D8AEDBC9E1740A0A6DBF0895
A049685D8AEDBC9E1740A0A6DBF08953AB4C334185ADB4E93EA1EA4F1EBF95E
3AB4C334185ADB4E93EA1EA4F1EBF95E7E4B5F70F331D16F96D0AADF3040FD4A